SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia)

69° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 APRILE 1974

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni » **(755, 893, 991** *e* **1099-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 961, 965, 968 e *passim*
COPPOLA 966
DE CAROLIS 966
FILETTI . . . . . 965, 966, 975 e *passim*
LUGNANO 969, 973
MARIANI 968, 977, 979
MAROTTA 969
MARTINAZZOLI, *relatore alla Commissione* . 962 970, 973 e *passim*
PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 971, 973, 974 e *passim*
PETRELLA 974, 981

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

DE CAROLIS, *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni » (755, 893, 991 e 1099-B), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri; Martinazzoli ed altri; Lugnano ed altri (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni », risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Zuccalà, Pieraccini, Cipellini, Vignola, Arfè, Avezzano Comes, Bloise,

Catellani, Cavezzali, Colombo, Lepre, Minnocci, Tortora (755); Martinazzoli, Cengarle, De Carolis (839); Lugnano, Boldrini, Branca, Galante Garrone, Petrella, Sabadini, Tedesco Tatò Giglia, Terracini (991), e del disegno di legge n. 1099-*B* di iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Martinazzoli di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

MARTINAZZOLI, *relatore alla Commissione*. Cercherò di illustrare molto sinteticamente le variazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato. Premetto che l'altro ramo del Parlamento ha espresso in linea di massima giudizio favorevole sulle scelte operate dalla nostra Commissione; ha osservato soltanto che il testo da noi approvato presentava alcuni errori di carattere tecnico e alcune incongruenze giuridiche, per cui si è impegnato a correggere tali errori e tali incongruenze nel modo che illustrerò.

All'articolo 1 è stata introdotta una modifica pressochè marginale. La pena che noi avevamo prevista nel massimo di tre anni di reclusione è stata elevata a quattro anni, seguendo del resto una tesi che anche qui aveva trovato qualche consenso ma era poi rimasta minoritaria. Nel secondo comma del medesimo articolo, invece, là dove si diceva « mediante qualsiasi mezzo di pubblica informazione », si è ritenuto formalmente più corretto usare la dizione: « mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico ». Per il resto, l'articolo è rimasto identico.

All'articolo 2 non sono state apportate variazioni di rilievo. Anche qui è stata introdotta l'espressione « mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico »; e nell'ultimo comma, là dove è prevista un'aggravante quando la parte lesa sia pubblico ufficiale, si è ritenuto (cosa che ci rassicura moltissimo) di allargare il campo di applicazione dell'aggravante medesima anche per il caso in cui la parte lesa sia un incaricato di un pubblico servizio.

All'articolo 3, il testo da noi approvato stabiliva: « Chiunque fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei ad intercettare od impedire comunicazioni telefoniche... ». Nel testo modificato dalla Camera dei deputati è stato soppresso l'aggettivo « idonei » ed è stata usata l'espressione « al fine di intercettare... ». Anche qui, come si vede, si tratta di correzione di un grosso errore che noi avevamo commesso.

All'articolo 617-*ter* la Camera ha introdotto un inciso. L'articolo riguarda la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telefoniche. Si è voluto precisare che questo reato sussiste anche quando l'intercettazione sia avvenuta solo occasionalmente. È sembrato ai commissari dell'altro ramo del Parlamento che questo chiarimento fosse necessario, perchè secondo loro nel nostro testo l'ipotesi che essi hanno prevista veniva esclusa.

È stato introdotto un articolo 623-*bis* che completa l'area della fattispecie. Ero convinto — e lo sono ancora — che l'ipotesi fosse implicitamente compresa; comunque, si è chiarito che le norme relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche si applicano anche a qualsiasi trasmissione di suoni, immagini od altri dati effettuati con collegamenti su filo o ad onde guidate.

All'articolo 4, a parte una correzione formale, è notevole il fatto che sia stato elevato il limite massimo della pena per i delitti non colposi (che noi avevamo prevista nella misura di tre anni), portandolo a cinque anni di reclusione. Inoltre, per quello che riguarda l'indicazione dei reati, è stato previsto anche il reato di ingiuria e minaccia sempre col mezzo del telefono.

L'ultima parte dell'articolo 4 da noi approvato, che riguardava la dichiarazione di nullità assoluta dell'uso di intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od in difformità delle prescrizioni in essa stabilite, è stato soppresso perchè la norma è stata sistemata diversamente nel contesto della legge.

All'articolo 226-*ter*, invece, è stata operata una modifica piuttosto incisiva. L'articolo, infatti, regola le intercettazioni operate in

fase pre-istruttoria; e nel nostro testo si diceva: 1) che l'autorizzazione deve essere concessa con decreto del procuratore della Repubblica del luogo dove sono in corso le indagini; 2) che l'autorizzazione può essere prorogata più di una volta dal giudice istruttore. Che cosa è accaduto? Probabilmente la Camera non ha prestato molta attenzione a questo punto e non ha tenuto conto che qui si parla di intercettazioni effettuate in fase di pre-istruttoria, dove non è possibile distinguere tra istruttoria formale e istruttoria sommaria, tra competenza del giudice istruttore e competenza del procuratore della Repubblica. Pertanto, è venuto fuori un testo in base al quale l'autorizzazione è disposta con decreto motivato o del giudice istruttore o del procuratore della Repubblica; il che significa che la polizia potrà, a seconda delle simpatie o delle contingenze, rivolgersi o al giudice istruttore oppure al procuratore della Repubblica.

La situazione è molto strana, comunque è quella che emerge dal nuovo testo. È chiaro che, avendo optato per questa scelta, la Camera ha dovuto sopprimere il meccanismo che noi prevedevamo e che riguardava le eventuali proroghe, perchè non poteva mantenere fermo il principio che fosse il giudice istruttore a concedere la proroga una volta stabilito che l'autorizzazione viene disposta o dal giudice istruttore oppure dal procuratore della Repubblica.

È stato inoltre previsto (anche qui con rigoroso garantismo) che la proroga può essere concessa solo per due volte. Noi avevamo ritenuto, invece, che un approccio realistico al problema dovesse consentire di concludere che vi sono situazioni in cui anche più di due volte può presentarsi la necessità di concedere l'autorizzazione.

Comunque, ripeto, questa è la situazione: la polizia giudiziaria potrà scegliere, secondo le motivazioni, o il giudice istruttore o il procuratore della Repubblica; e l'autorizzazione può essere prorogata solo per due volte.

È stata prevista, inoltre, la necessità che copia dei decreti e delle ordinanze venga trasmessa al procuratore generale presso la Corte di appello e che le intercettazioni eseguite vengano annotate su un registro pubblico: quindi un registro (credo che si debba intendere in questo senso) che si può consultare, il che mi sembra anche giusto.

All'articolo 226-*quater* è stata introdotta un'altra variazione che capovolge le motivazioni che noi avevamo espresso, ma che ha incontrato presso l'altro ramo del Parlamento quasi l'unanimità dei consensi. Si è accettato, cioè, il punto di vista del Ministero competente e della SIP, nel senso che attualmente non vi sarebbe la possibilità logistica e tecnica di effettuare le intercettazioni presso un locale di pubblico servizio, o che comunque ciò non escluderebbe la possibilità di violazione della segretezza che deve contrassegnare queste operazioni. Il testo da noi approvato indicava come luogo delle operazioni esclusivamente un ufficio o impianto telefonico di pubblico servizio. Il nuovo testo, invece, indica la procura della Repubblica, almeno sino a che non saranno allestiti i necessari apparati gli impianti di pubblico servizio La scelta è interessante; ma io resto fedele alla nostra convinzione che ci aveva indotto a scegliere un ufficio di pubblico servizio anzichè la procura della Repubblica.

In verità questo articolo ha subìto l'aggiunta di parecchie statuizioni che vale la pena di considerare.

Si dice che i verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica od al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni. Si dice inoltre che i processi verbali, con allegate le registrazioni, debbono essere depositati in cancelleria o in segreteria entro cinque giorni dal compimento delle operazioni, rimanendovi per il tempo fissato dal magistrato. Nel comma successivo si aggiunge che ai soli difensori dell'indiziato o imputato e comunicato, immediatamente, l'avviso che entro il termine fissato ai sensi del capoverso precedente essi hanno facoltà di esaminare gli atti e le registrazioni. A questo proposito mi chiedo se non sia sospettabile di incostituzionalità una norma la quale esclude alcune parti (e tra queste gli eventuali coimputati) del processo dalla garanzia in essa prevista. È indubbiamente

singolare una norma la quale consente soltanto ai difensori degli indiziati o imputati o interessati di avere avviso del deposito, di estrarre copia delle registrazioni, mentre questa possibilità è negata alle altre parti. Mi pare si realizzi in questo modo una grossa disparità nel processo.

Si dispone successivamente che, dopo le comunicazioni previste, il magistrato proceda allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonchè dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullità o estranei ai fini istruttori, provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni.

È un argomento, questo, sul quale la nostra Commissione aveva dibattuto a lungo. Ricordo in particolare che il collega Sabadini si preoccupava che non arrivasse al dibattimento materiale connotato da illegitimità sia sotto il profilo dell'autorizzazione, sia sotto il profilo delle operazioni esecutive. Io rimango però fermo nella mia opinione. In questo modo si consente al giudice, senza il controllo di nessuno, di decidere quali sono le conversazioni estranee o viziate di nullità. Si apre, anche qui, credo, uno spiraglio abbastanza inquietante sulla ampiezza dei poteri del giudice in questa materia.

L'articolo 226-*quinquies* ripropone, grosso modo, quello che nel nostro testo era l'ultimo comma dell'articolo 226-*bis*.

L'articolo 6 (già articolo 5 del nostro testo) modifica l'articolo 339 del codice di procedura penale. In esso viene regolata la intercettazione, non più in sede di polizia giudiziaria, ma in sede istruttoria. Si segue, ciofl, anche qui l'itinerario del codice vigente: l'articolo 226 riguarda le operazioni di polizia giudiziaria, il 339 le operazioni in sede istruttoria. I primi due commi del testo da noi approvato, che erano così formulati:

« Art. 339. — (*Accesso agli uffici telefonici*). — Quando procede per uno dei reati indicati all'articolo 226-*bis* il giudice, con decreto motivato secondo quanto previsto all'articolo 226-*ter*, può disporre l'accesso agli uffici od impianti telefonici di pubblico servizio per assumere informazioni, intercettare od impedire comunicazioni telefoniche.

Alle operazioni procede personalmente; può anche delegarvi un ufficiale di polizia giudiziaria ».

Sono stati così modificati dalla Camera dei deputati.

« Art. 339. — (*Accesso agli uffici telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione*). — Quando precede per uno dei reati indicati all'articolo 226-*bis*, il magistrato, con decreto motivato secondo quanto previsto dall'articolo 226-*ter*, può disporre l'accesso agli uffici od impianti telefonici di pubblico servizio per assumere informazioni, intercettare od impedire comunicazioni telefoniche, nonchè agli uffici telegrafici ed agli impianti radio di pubblico servizio.

Il magistrato procede personalmente alle operazioni, ovvero vi delega un ufficiale di polizia giudiziaria ».

L'articolo 7 (già articolo 6 del testo approvato dal Senato), che regola le modalità di ascolto, nel dibattimento, delle registrazioni, non contiene modifiche sostanziali rispetto alla formulazione da noi approvata.

Nella parte II, relativa alle disposizioni transitorie e finali è stato aggiunto dalla Camera un articolo 8 così formulato:

« Le disposizioni dell'articolo 226-*quinquies* del codice di procedura penale si applicano anche alle intercettazioni, notizie ed immagini raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Di altro non si tratta se non di un'applicazione corretta, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, del principio di ultrattività delle norme processuali. In questo senso si poteva anche fare a meno di inserire l'articolo.

L'articolo 9 (già articolo 7 del testo approvato dal Senato) non contiene variazioni di particolare importanza. Esso riguarda la regolamentazione del commercio, della circolazione di apparecchi o strumenti e delle parti di apparecchi o strumenti idonei alla intercettazione di comunicazioni, eccetera.

Dopo l'articolo 9, la Camera ha aggiunto un articolo 10 così formulato:

« Il procuratore della Repubblica è responsabile della custodia degli apparati e strumenti di intercettazione telefonica e telegrafica installati presso la procura della Repubblica ».

Anche questa è una grossa apertura verso una più moderna interpretazione del ruolo del procuratore della Repubblica.

L'articolo 11, infine, nell'identico testo dell'articolo 8 da noi approvato, chiarisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Martinazzoli della sua puntuale relazione e dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I . In occasione dell'esame dei vari disegni di legge relativi alla materia di cui oggi ci occupiamo, il mio Gruppo ebbe ad esprimere il suo parere, che, sotto un determinato riflesso, fu positivo, ma sotto un altro fu nettamente negativo.

È indubbia l'opportunità di disciplinare congruamente, in relazione al prodigioso sviluppo della tecnica, la materia della libertà delle comunicazioni telefoniche e telegrafiche, dell'arbitrio delle intercettazioni, della indebita divulgazione di notizie o immagini attinenti alla vita privata. Ed è di comune conoscenza che sono divenuti reati di moda quelli commessi contro la riservatezza, la libertà e la segretezza delle comunicazioni.

È pertanto necessario procedere ad una modifica delle norme del codice penale e del codice di procedura penale tendenti a reprimere o comunque attenuare il fenomeno della intercettazione abusiva, l'attentato alla *privacy*, che è molto diffuso in tutte le società avanzate, particolarmente nei paesi più progrediti, come la Francia gli Stati Uniti, la Germania. L'attuale legislazione, risalente ad oltre quarant'anni fa non è più idonea.

La Camera ha ritenuto di apportare delle modifiche, che in effetti riguardano tutti gli articoli da noi licenziati, o per ragioni di forma o per ragioni di sostanza. Il relatore, senatore Martinazzoli, ha puntualmente illustrato le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, ed è quindi inutile che io le ripeta. Farò soltanto qualche brevissimo cenno critico ad alcune di esse.

Cominciando dal primo articolo, a me sembra che non sia opportuno portare da 3 a 4 anni il massimo della pena prevista per il reato di interferenze illecite nella vita privata. Su questo punto, pertanto, presenteremo un emendamento, al fine di ritornare al testo che era stato da noi licenziato.

Circa l'articolo 2, è evidente che la Camera si è preoccupata particolarmente dell'uso del mezzo per la divulgazione di comunicazioni, o per l'interruzione di conversazioni telefoniche o telegrafiche. All'uopo ha affermato che bisogna tenere presente un presupposto, o una condizione di carattere essenziale, che si concretizza nel mezzo di informazione al pubblico. Su questo punto noi siamo perfettamente d'accordo.

L'articolo 3 estende quella che è stata la previsione relativa alle intercettazioni telegrafiche anche a quelle telefoniche.

Importante è l'articolo 5, ex articolo 4 del testo da noi approvato, là dove modifica l'articolo 226-*bis* del codice di procedura penale. Qui l'autorizzazione del magistrato circa la facoltà di impedire, interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche, non si riferisce più ai delitti non colposi punti con pena superiore, nel massimo, a tre anni di reclusione, ma si riferisce ai delitti non colposi puniti con pena superiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione. Si tratta, anche in questo caso, di una rilevante limitazione, sulla quale non siamo d'accordo. Pertanto presenteremo un emendamento per ripristinare il testo approvato in prima lettura dal Senato. Contemporaneamente chiederemo che venga introdotta un'altra previsione, con l'aggiunta di un punto 1-*bis*, relativa ai delitti di corruzione previsti dall'articolo 318 del codice penale.

Questo emendamento fu presentato alla Camera dei deputati ed in ordine ad esso fu dato parere favorevole sia dal relatore che dal rappresentante del Governo; però in sede di votazione segreta venne respinto. Ora io non vedo per quale motivo non si debba introdurre questa previsione e pertanto la riportiamo ancora una volta in questa sede perchè sia esaminata.

Il punto più importante, comunque, resta quello che riguarda il divieto di utilizzazione delle intercettazioni illecite, sul quale ci siamo particolarmnete soffermati in sede di discussione allorquando i vari disegni di legge sulla materia vennero esaminati dal Senato. In quell'occasione facemmo rilevare la inopportunità di questa disposizione perchè praticamente veniva depennato il tradizionale principio del libero convincimento del giudice e il correlativo principio dell'accertamento della verità materiale, per cui resterebbe impunito, ad esempio, un efferato crimine solo perchè i fatti sarebbero stati accertati attraverso una intercettazione telefonica non fatta secondo le regole stabilite o contro il divieto della legge.

C O P P O L A . Noi dobbiamo occuparci solo delle modifiche apportate e non di quelle che abbiamo già approvato.

F I L E T T I . A meno che non si presentino degli emendamenti che siano collegati alle modifiche approvate.

Ricordo che su questo punto il senatore Terracini espresse, in sede di discussione, le sue perplessità ed anche alla Camera dei deputati queste perplessità sono state manifestate non solo dai rappresentanti del mio Gruppo ma, ad esempio, anche dall'onorevole Speranza.

Noi chiediamo, quindi, la soppressione di questa disposizione, soprattutto perchè vi è una nuova norma transitoria, quella dell'articolo 8 del disegno di legge al nostro esame, che vuole estendere questa disposizione alle intercettazioni, notizie ed immagini raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge. Non c'è dubbio che la norma possa essere viziata di incostituzionalità o quanto meno che possa rappresentare una erronea applicazione di quello che è l'articolo 11 delle preleggi, perchè le nuove disposizioni si debbono applicare ai fatti futuri, agli accertamenti che debbono essere fatti in futuro e non a quelli già acquisiti. Sembra veramente strano che sia stato accolto questo emendamento che, vedi caso, è stato presentato proprio da un deputato socialista: l'onorevole Felisetti. L'opinione pubblica rimarrà fortemente scossa dalla introduzione di questa norma perchè fondatamente riterrà che si tratta di un vero e proprio espediente per porre una sanatoria a recenti vicende giudiziarie di particolare rilevanza, quali, ad esempio, il tentativo di corruzione che si dice perpetrato dal SIFAR al congresso di un determinato partito, la elargizione di fondi che si dice fatta dal SIFAR ad un organo di stampa, la più eclatante vicenda concernente la turbativa delle cosiddette aste truccate. Si vuole arrivare forse alla distruzione delle cosiddette « bobine Pontedera » o all'affossamento e insabbiamento del cosiddetto scandalo ANAS ed è per questi motivi che noi siamo contrari a che possa essere approvata anche dal Senato questa norma. Peraltro, in ordine ad essa, alla Camera, ha espresso parere contrario anche il deputato comunista Coccia.

Per i motivi esposti, pur essendo d'accordo sui princìpi di carattere generale secondo i quali è bene disciplinare *ex novo* l'intera materia della riservatezza e libertà delle comunicazioni, siamo contrari alla norma per la introduzione di quelle disposizioni che dichiarano determinate intercettazioni non valide ai fini di accertamenti di reati che potrebbero essere di rilevante entità, ed anche per il momento in cui questa norma viene accolta, perchè potrebbe dare l'impressione, all'esterno, che venga approvata per determinati motivi e fini particolaristici.

D E C A R O L I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non v'è dubbio che alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo a suo tempo approvato dal Senato generino in me, ed anche nel relatore, delle forti perplessità per quanto riguar-

da, non tanto la parte del diritto sostanziale, ma soprattutto la parte di diritto processuale del disegno di legge al nostro esame. Queste perplessità riguardano essenzialmente la norma sull'autorizzazione all'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni (articolo 226-*ter* del codice di procedura penale), che è stata modificata dalla Camera dei deputati senza tener conto — come è stato detto giustamente dal relatore — che quest'autorizzazione, concessa con decreto specificamente motivato del procuratore della Repubblica, riguardava le intercettazioni compiute dalla polizia giudiziaria in una fase precedente anche all'istruttoria sommaria o all'istruttoria formale. Da altra parte, quella norma, così come era stata approvata dal Senato, instaurava anche un meccanismo di controllo per quanto riguarda l'uso di questo penetrante strumento di indagine che il legislatore si preoccupa di regolamentare proprio per questa sua caratteristica, peraltro non limitandolo nel tempo in una maniera che appare eccessiva nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

L'altra seria perplessità è quella relativa alla modifica dell'articolo 226 *quater* del codice di procedura penale soprattutto per quanto concerne i luoghi dove devono essere posti gli impianti destinati alle intercettazioni. Il relatore ha ricordato il motivo per cui il Senato aveva conservato praticamente la vecchia formula del codice di procedura penale, preoccupato soprattutto di evitare che si moltiplicasse, invece di diminuire, il numero delle centrali di intercettazione, consistente in una specie di vera e propria istituzionalizzazione, anche se sotto il controllo diretto dei magistrati. D'altra parte, questa perplessità rimane e in un certo senso si aggrava in relazione alla modifica della disciplina dell'attività del procuratore della Repubblica così come è stata delineata con l'approvazione della legge delega per la riforma del codice di procedura penale. Non sembra molto coerente costituire la procura della Repubblica addirittura sede dell'impianto e quindi dare al procuratore della Repubblica il controllo diretto di impianti per l'intercettazione ed anche la custodia, mentre la funzione di questo magistrato viene diversamente regolamentata nei princìpi che sono stati approvati per la delega della riforma del codice di procedura penale con una evidente accentuazione della qualità da parte del pubblico ministero, anche perchè ci accorgiamo addirittura che, allorquando si procede ad istruttoria formale, il giudice istruttore deve recarsi presso la Procura della Repubblica ed esercitare questa attività di indagine.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 226-*quater*, debbo rilevare che esattamente il relatore ha sottolineato due norme particolarmente pericolose anche sotto il profilo di una eventuale eccezione di incostituzionalità, e cioè la limitazione della notifica dell'avviso del deposito delle trascrizioni delle registrazioni solo ai difensori degli indiziati o imputati, escludendo i difensori di parte civile, allorquando questa sia costituita in giudizio parte civile, e il meccanismo previsto per la distruzione eventuale dell'originale e delle trascrizioni delle registrazioni, decisione che viene affidata al magistrato, il quale dovrebbe procedere allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonchè dei verbali o delle parti degli stessi che siano viziati di nullità o che siano estranei ai fini istruttori, con una discrezionalità effettivamente assai ampia.

C'è da rilevare che la parte di diritto sostanziale non è stata sostanzialmente modificata dalla Camera dei deputati. Direi che l'esigenza di una regolamentazione particolare delle norme di carattere sostanziale, oltre che di alcuni aspetti di natura processuale relativi all'uso di questo mezzo di indagine, è enormemente sentita ed è stata sottolineata anche da coloro che sono intervenuti in questo dibattito. Questo suggerisce di approvare il disegno di legge nel testo così come ci proviene dalla Camera dei deputati affinchè queste norme di carattere sostanziale e di natura processuale possano entrare rapidamente in vigore, rinviando peraltro all'attuazione della legge delega per la riforma del codice di procedura penale una migliore regolamentazione di questa ma-

teria, perchè, effettivamente, le obiezioni più fondate e le perplessità più penetranti in ordine a questo testo riguardano essenzialmente le norme di procedura penale. C'è infatti la possibilità che queste norme vengano coordinate con tutto il nuovo sistema della procedura penale e vengano quindi anche adeguatamente corrette, e questa possibilità è appunto nell'attuazione della delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale.

Concludendo, ritengo che si possa esprimere voto favorevole al testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento con la precisazione di cui ho detto, la quale si accompagna, naturalmente, alla raccomandazione che il Governo proceda con sollecitudine all'emanazione delle nuove norme relative alla procedura penale, utilizzando la delega di recente approvata dal Parlamento.

M A R I A N I . Mi permetta, signor Presidente, di fare una breve considerazione per lamentare la fretta, l'urgenza con la quale noi siamo chiamati ad approvare questo provvedimento nel testo modificato dalla Camera dei deputati pur avendo la convinzione che esso centenga una norma che si presta a dichiarazioni di incostituzionalità.

Domando dunque: quale urgenza vi è perchè questo disegno di legge sia approvato oggi invece che tra un mese?

P R E S I D E N T E . Nessuno sostiene questo; la Commissione giustizia è libera di decidere come meglio crede.

M A R I A N I . Se siamo convinti che nel testo pervenutoci dalla Camera sia contenuta una norma incostituzionale non credo ci sia altro da fare che modificare quel testo!

In particolare, mi riferisco al dettato del sesto comma dell'articolo 226-*quater* — contenuto nel testo dell'articolo 5 modificato dalla Camera — là dove si dice: « Ai solo difensori degli indiziati o imutati è comunicato, immediatamente, l'avviso che entro il termine fissato ai sensi del capoverso precedente essi hanno facoltà di esaminare gli atti e le registrazioni ».

Ora, è noto che nel codice di procedura penale si fa invece riferimento « alle parti », non solo, ma vi è stata una decisione della Corte costituzionale in base alla quale si sono stabilite determinate garanzie anche a favore della parte civile.

Un'altra osservazione mi pare si debba fare per quanto riguarda la distruzione di parte delle registrazioni da parte del magistrato. Così come è congegnata la norma non risulta esservi alcuna garanzia per la parte offesa nè per la *privacy* degli interessati in quanto un magistrato, di proposito o no, può anche sbagliarsi e lasciare intatte nei nastri intercettati parti, ad esempio, che possono essere estranee al reato denunciato, ma lesive della privatezza delle persone anche quando le intercettazioni siano state legittimamente consentite.

Infine, vi è la questione dell'articolo 8 introdotto presso la Camera dei deputati su proposta dell'onorevole Felisetti. Ebbene ritengo tale articolo pleonastico, non solo, ma anche incostituzionale in quanto contravviene al principio *tempus regit actum* valido non solo in Italia, ma in tutti i paesi occidentali.

Ripeto, mi sembra del tutto superfluo introdurre nel disegno di legge una disposizione che richiami una norma, l'articolo 226-*quinquies* del codice di procedura penale, in cui è già stabilita una nullità assoluta, insanabile e riscontrabile in ogni stato e grado del giudizio. In secondo luogo, l'articolo 8 introdotto dalla Camera potrebbe far rinviare il disegno di legge alla Corte costituzionale non perchè nella nostra Costituzione vi sia una norma specifica che riguardi la non retroattività della legge di procedura penale bensì perchè, a mio avviso, il disposto dell'articolo 8 travilica quello che è il contenuto limitato del disegno di legge medesimo.

Come ho già detto, infatti, si tende a modificare un principio generale con una legge particolare nel senso che la disposizione di cui all'articolo 8 vale per l'articolo 226-*quinquies* del codice di procedura penale, cioè per l'intercettazione telefonica, ma non per tutti gli altri casi in cui le prove, comunque assunte, siano state acquisite in base alla precedente normativa.

È a tutti nota la vicenda delle perizie di cui agli articoli 304-*bis*, *ter* e *quater* del codice di procedura penale, esaminati per ben

due volte dalla Corte costituzionale, a proposito dei quali le Sezioni unite penali della Cassazione hanno dichiarato che non può valere, per il passato, una norma di procedura nuova se, in quel momento, era lecito raccogliere cetrte prove e non adempiere a determinati obblighi che, invece, la nuova procedura dispone.

Che cosa può accadere in base al disposto dell'articolo 8 introdotto dalla Camera nel testo del provvedimento? Si possono indubbiamente creare situazioni di favore per quanti commettono il reato particolare che la legge prevede, mentre lo stesso favore non si crea per chi commette altri reati per i quali le prove siano state assunte in base alla vecchia normativa.

A questo punto, per evitare che questo disegno di legge venga sottoposto ad un giudizio di legittimità costtiuzionale per l'articolo 3 della Costituzione, mi sento in dovere di invitare gli onorevoli colleghi senatori alla riflessione, proprio perchè non tornerebbe a nostro onore approvare un provvedimento che alla prima occasione o dalle parti civili, o dall'Avvocatura dello Stato, o dai difensori potrà essere portato dinanzi alla Corte costituzionale mediante una regolare eccezione.

M A R O T T A . Signor Presidente, poche parole per ribadire che le modificazioni apportate al testo in esame dalla Camera dei deputati non mi pare tornino ad onore di noi legislatori; pur non entrando nel merito di tali innovazioni, come fatto da altri Commissari, dirò solo che esse non si attagliano alla sostanza del provvedimento nè, tanto meno, contribuiscono al perseguimento della giustizia.

Questi sono forse i risultati del sistema bicamerale il quale, permettendo il rinvio da un ramo all'altro del Parlamento di un disegno di legge, favorisce a volte una sterile dialettica che, alla fine, fa perdere di vista l'impostazione generale ed organica cui ogni legge si deve attenere.

Purtroppo molto sovente, negli ultimi tempi, disegni di legge da noi approvati dopo lunga discussione ci sono ritornati dalla Camera dei deputati ampiamente modificati in senso peggiorativo e noi siamo stati costretti ad accettare tali innovazioni — come è stato per la legge di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale nonostante le critiche di tutti noi e del senatore Bettiol in particolare — per mettere fine alla grande attesa che vi era nell'opinione pubblica e per non fare accusare il Parlamento di voler portare le cose per le lunghe rinviando un testo di legge dal Senato alla Camera e viceversa all'infinito.

Ebbene, nel caso presente mi pare che ci troviamo proprio nella medesima situazione, pertanto pur non essendo affatto convinto della bontà delle modificazioni volute dalla Camera, sarei propenso ad approvare definitivamente il disegno di legge salvo rivederlo poi per riordinarlo in modo più organico.

L U G N A N O . Anche il Gruppo comunista nutre molte perplessità in merito alle innovazioni introdotte nel testo dalla Camera dei deputati.

Ad esempio, mi sembra criticabile l'impossibilità di un'ulteriore autorizzazione dopo la seconda intercettazione in quanto, come è stato segnalato anche dal senatore Petrella, proprio nel caso di reati gravi che si sono prolungati nel tempo per realizzare un obiettivo di ricatto od ottenere un riscatto, si potrebbe delineare la necessità di una ulteriore proroga che invece, stando a questo esposto dal senatore Martinazzoli nella sua relazione, non è più possibile ottenere.

Allo stesso modo non sono convinto delle ragioni per le quali la Camera ha introdotto l'innovazione per cui alla polizia sarebbe data la possibilità di scegliere tra giudice istruttore e pubblico ministero per chiedere l'autorizzazione a compiere determinati atti; può darsi, comunque, che il sottosegretario Pennacchini, nel suo intervento, possa fornirci un'interpretazione convincente di queste norme.

Pur avendo queste perplessità, tuttavia, poichè ci rendiamo conto che la sostanza del disegno di legge non è stata intaccata in profondità dalle modificazioni della Camera, nè è stata snaturata la finalità e l'essenza stessa del provvedimento, ritengo, a nome del Gruppo comunista, che sia oggi op-

portuno approvare il testo in esame senza ulteriori rinvii.

MARTINAZZOLI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, molto rapidamente ritengo opportuno dire tre cose soltanto. Innanzitutto, sono convinto che il testo licenziato dalla Camera dei deputati non sia migliorativo, ma peggiorativo di quello da noi approvato.

Tuttavia, poichè sono stato relatore sul testo esaminato, devo aggiungere che, in questi casi, si rende forse necessaria una forma di umiltà; può darsi perciò che questa mia interpretazione sia discutibile e soggettiva.

Una seconda cosa ritengo vada detta — senza di che si corre il rischio che i nostri lavori si riducano a pettegolezzo — deve essere ribadita cioè l'osservazione del senatore Marotta in risposta alla domanda formulata dal senatore Mariani, il quale chiedeva la ragione della fretta nell'approvare il provvedimento. Se è vero che non vi sono risposte giuste a domande sbagliate, la domanda andrebbe posta in altri termini; qui non si tratta di fretta, ma della consapevolezza che, rinviando il testo emendato alla Camera, si riaprirebbe una discussione che avrebbe, in questo momento esiti imprevedibili e, comunque, sicuramente non produttivi. La sensazione di ciò si desume chiaramente dalla lettura della relazione della Camera e dei verbali del dibattito avvenuto in Commissione, che riportano una convinta disparità di opinioni intorno ad alcuni temi i quali noi abbiamo fatto certe scelte. Sarebbe, dunque, inimmaginabile prevedere un'acquiescenza dell'altro ramo del Parlamento di fronte ad una riproposizione, da parte nostra, delle tesi che abbiamo sostenuto. Occorre, in questa situazione, che chi ha maggior pazienza e minore orgoglio intellettuale accetti il suo ruolo perchè soprattutto, deve considerarsi il risultato, e sarebbe inaccettabile una soluzione che ci riportasse a gesti interlocutori, quando noi per primi abbiamo sollecitato l'opinione pubblica e l'abbiamo resa consapevole della necessità che su questo terreno si operassero decisi interventi legislativi a garanzia di una serie di situazioni ed in risposta ad una patologia giudiziaria ed extra-giudiziaria palese a tutti. A questo punto il nostro dovere, che deve venire prima anche delle singole e personali convinzioni, è quello di dare una risposta complessiva.

Faccio un'ultima considerazione che ritengo essere la più importante. Sono particolarmente sensibile a questo tipo di discorso perchè qualche mese fa non ho resistito alla tentazione di scrivere una lettera ad un giornale, cosa che non faccio mai per principio in quanto so che la libertà di stampa è a senso unico, per i giornalisti non per i lettori. Ho scritto a Giorgio Gelli, il quale su « Panorama » aveva accusato il testo licenziato dal Senato di non garantire i cittadini e di tendere unicamente a costruire privilegi per la classe politica, pregandolo, appunto, di spiegarmi quali erano i punti che gli consentivano di fare le osservazioni che aveva fatto. La risposta, ovviamente, è stata soltanto una riproposizione di quelle valutazioni immotivate. Ho fatto questo esempio per dire che vi è senz'altro il pericolo che l'opinione pubblica meno avvertita o che le strumentalizzazioni più avvertite giungano a considerare la nostra operazione finalizzata a scopi, tutto sommato, abbastanza aberranti. In questo senso occorre dare una risposta chiara e dire che l'introduzione di quell'articolo 8 nel testo della Camera è da disapprovarsi non perchè vi si riconosca la chiave interpretativa di fini non apprezzabili, ma perchè consente che lungo quella strada passino dei sospetti che secondo me sono infondati. La ragione di tale infondatezza l'ha già detta il senatore Mariani in contraddizione con il senatore Filetti e coerentemente con la tesi che aveva già sostenuto in Aula contro il senatore Nencioni; tesi che ritengo si debba condividere e che si riconosce nel principio della ultrattività della norma processuale. Intorno a questa tesi, anni fa, si è impegnata una importante disputa, una massiccia polemica tra la Corte costituzionale e la Corte di cassazione. Non vi possono, però, essere dubbi sul fatto che le scelte indicate dalla Corte costituzionale erano scelte corrette, mentre erano inesatte quelle pervicacemente sostenute dalla Corte di cassazione. In sostanza, è certo che il discorso della retroattività o

meno della legge va proposto in questa materia in modo tipico. Fin tanto che è aperto un giudizio, una sanzione di nullità, che operi attraverso una norma uscita dopo l'inizio del giudizio, non può non ritenersi operativa proprio perchè trattandosi di nullità assoluta, cioè insanabile, è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e sarebbe aberrante dire che nei confronti di un giudizio ancora aperto, e sia pure iniziato prima della vigenza della nuova legge, non sia possibile proporla. La tesi contraria poggia su una di quelle formule che non offrono il minimo approccio critico Invece, chi ragiona sulle cose — torno a ripetere — sa che la nullità assoluta sancita di una legge non può non essere operativa nei confronti di tutti i procedimenti in corso, tranne che per quelli che si siano consumati con un giudicato formale. Se le cose stanno così, ecco perchè non si può consentire poi con le conclusioni del senatore Mariani. Non è vero che introducendo questa norma nella legge creeremmo una situazione di disparità in quanto soltanto alcuni tipi di prove, alcuni tipi di reato e alcuni tipi di imputati sono salvaguardati dalla nostra norma, ad esclusione di altri che sarebbero trattati in modo dispari. Questo sarebbe un modo non corretto di far discendere delle conclusioni inaccettabili da premesse inesatte. La verità è che l'unica conclusione che si potrebbe ricavare è quella per cui sarebbe opportuno suggerire alla Camera di usare, ogni tanto, certi utili strumenti critici quale ad esempio quello noto con il nome di « rasoio di Occan » e che, in parole correnti, può tradursi nel senso che di ciò che non si deve dire non bisogna parlare. Non vi era, infatti, assolutamente ragione di introdurre l'articolo 8 nel disegno di legge perchè le sue conclusioni erano già contenute nei princìpi generali del diritto processuale. La nostra, però, non può che essere una valutazione critica sul piano tecnico in quanto la Camera poteva evitare di introdurre una norma, ma non può certamente dirsi che con tale norma si è voluta creare una situazione di disparità o peggio si sono voluti salvaguardare inconfessabili interessi.

Ritengo che nell'approvare il testo della Camera, con tutte le riserve che ho inteso di dover esprimere, deve essere ben chiaro che, per quel che mi riguarda, le valutazioni critiche si riferiscono alla sintassi che è stata usata e non ad illazioni politiche che nel nostro caso, sono sufficientemente arbitrarie.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, ho seguito con molto interesse il dibattito odierno e vorrei dire che, sotto certi aspetti, è ancora più approfondito di quello che ebbe già luogo in questa sede al momento della prima lettura del provvedimento ed è anche logico che sia così, in quanto l'esame successivo della Camera e gli emendamenti apportati hanno consentito di fissare l'attenzione su quelli che sono i punti determinanti e, forse anche per questo, più controversi del disegno di legge che stiamo esaminando in seconda lettura. Debbo subito dichiarare, a scanso di equivoci, che le critiche formulate, peraltro molto appropriatamente e con molta forma, non lasciano completamente indifferente il Governo; ogni disegno di legge è perfettibile e questo forse più di ogni altro e se, da parte soprattutto del relatore, ma anche degli altri colleghi, si è voluta fare una doverosa elencazione dei motivi di perplessità, mi è di conforto sentire che al tempo stesso si è voluto dichiarare a quali ben più gravi inconvenienti si andrebbe incontro nel caso che a queste perplessità si desse corpo, in modo particolare, al punto di rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento. Debbo ringraziare il senatore Martinazzoli e tutti gli altri intervenuti per la grande sensibilità dimostrata, e che mi consente di risalire all'origine del disegno di legge. Mi pare che l'ottica errata da cui taluno è voluto partire è che questa invasione nella sfera privata del cittadino sia qualcosa di necessario ai fini della legge penale e, quindi, tutte le riduzioni, le mutilazioni che si pongono a questo diritto sono un alcunchè che dovrebbe suonare offesa alla coscienza di quanti desiderano — e tutti lo desiderano — che i reati vengano perseguiti. Ma l'ottica attraverso cui si deve guardare il provvedimento è completamente opposta; i sistemi che invadono la sfera privata degli individui sono

quanto di più ripugnante esista per la coscienza civile e quanto di più contrario possa esserci allo spirito e alla lettera della Costituzione. La Costituzione è addirittura monotona nella difesa della *privacy* dell'individuo; leggiamone insieme qualche caposaldo: « La libertà personale è inviolabile ... il domicilio è inviolabile ... ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente ... può professare liberamente la propria fede religiosa ... tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero ... », e via di seguito. La libertà è un grandissimo bene di cui nessuno può essere privato; il costituente si è preoccupato al massimo di difenderlo contro tutti gli attentati, da qualunque parte pervengano e questo è in armonia, diciamolo a chiare lettere, con le Costituzioni delle Nazioni giuridicamente più civili e più progredite. Di fronte alla sfera privata in parecchie Nazioni si arresta anche l'arma della persecuzione penale.

Non è assolutamente possibile, per taluni Stati, adoperare sistemi per perseguire reati se infrangono la sfera privata individuale. Di questo abbiamo conferma nella grande sensibilità dimostrata dal Parlamento di fronte a taluni usi e a taluni abusi che sono stati fatti di questo « *modus operandi* » che, ripeto ancora una volta, ripugna alla coscienza democratica e civile del cittadino. Non devo ricordare che ci sono proposte di legge dei senatori Zuccalà ed altri, degli onorevoli Balsamo, Assante, Anderlini, Altissimo, Baslini e Piccoli: in altri termini, tutti o quasi tutti i gruppi politici hanno sentito questo imperioso dovere di regolamentare in una maniera decisa il settore. E non devo essere certo io a ricordare ad alcuni facili critici l'atmosfera di vero e proprio ricatto che la libertà in questo settore ha consentito fino ad oggi; registrazioni effettuate abusivamente che invadono — lo ripeto ancora una volta — la sfera privata dell'individuo e che vengono adoperate come armi ricattatorie nei confronti di persone che hanno tutto l'interesse a che determinate cose (anche se a volte non costituiscono reato) non siano divulgate.

Non sono certo io, senatore Martinazzoli, a voler porre l'uomo politico in posizione di privilegio rispetto al cittadino qualunque; però a questi facili critici, cui lei ha molto opportunamente diretto una lettera, vorrei far presente che per un uomo politico, spesso, la sola ombra di sospetto di aver partecipato o di essere coinvolto in qualche reato, quindi la stessa richiesta di autorizzazione a procedere, o la stessa trasmissione degli atti ad una Commissione speciale, rappresenta una condanna, da parte dell'opinione pubblica, assai più grave che, per un cittadino qualunque, una sentenza passata in giudicato. Queste cose dobbiamo pur dirle, perchè non possiamo noi farci succubi dell'ondata di qualunquismo, di antipolitismo che ha conquistato e rovesciato tutte le istituzioni giuridiche del Paese, soltanto perchè abbiamo paura di difenderci; noi siamo cittadini come gli altri, vogliamo essere trattati come gli altri e poichè siamo sotto i riflettori dell'opinione pubblica e continuamente siamo su un palcoscenico, evidentemente tutti coloro che, con mezzi più o meno fraudolenti invadono la nostra sfera privata e ci dipingono all'opinione pubblica come un qualcosa che non siamo, devono essere repressi. Ciò è giusto, non significa difendere la nostra posizione, ma soltanto amministrare giustizia. Questo lo voglio dire anche con una particolare enfasi perchè si è troppo speculato, in passato, su questi argomenti; si è troppo speculato sull'ondata di opinione pubblica che considera comunque il politico responsabile; e quando la Commissione applica giustizia perchè il reato non esiste, perchè non c'è proprio niente da condannare, allora la stessa opinione pubblica insorge e dice: « Si capisce, fra di loro si son fatta la pastetta, si sono archiviati, hanno chiuso l'argomento perchè una mano lava l'altra! », e questo anche quando non c'è motivo alcuno di reato.

Contro queste posizioni dobbiamo reagire e questo provvedimento è una forma di reazione, non tanto perchè c'è stato qualcosa d'ingiusto, ma perchè se noi non vogliamo nessun particolare privilegio, tuttavia non intendiamo essere il bersaglio di una certa opinione pubblica che è quella deteriore del nostro Paese. Dico questo perchè mi rifiuto di pensare che la nostra migliore opinione pub-

blica consideri la massa dei suoi rappresentanti in Parlamento come degli individui corrotti, dediti a commettere delitti di qualsiasi genere: morali, penali o contravvenzionali.

Se quindi vediamo il problema da questo angolo visuale, si giustificano molte delle modifiche introdotte dalla Camera, la quale ha precisato che si tratta di un mezzo eccezionalissimo che deve essere applicato soltanto in quei casi in cui si deve comunque perseguire un reato, la cui effettuazione ripugna ancor di più del mezzo adoperato per individuarlo. Natuarlmente, per fare questo non possiamo concedere la possibilità di certe azioni anche per reati di minima entità; ad esempio, non è che si è voluto togliere ai pretori questo potere, ma si è voluto difendere, con un particolare mezzo e con un certo sistema, una linea civile e democratica del nostro Paese, che prescinde dall'azione dei magistrati, di qualunque grado essi possano essere (non sono certo io persona che intenda comunque denigrare l'opera dei magistrati, anche quando sono nelle funzioni inferiori). A questi concetti obbediscono i criteri introdotti dalla Camera: ecco il motivo dell'elevazione del tetto a cinque anni; ecco il motivo dei 45 giorni, senatore Lugnano: quando abbiamo accordato il permesso per 15 giorni, rinnovabile altre due volte per lo stesso periodo — quindi per un totale di 45 giorni —, è impossibile che in questo controllo continuo e assiduo col quale penetriamo con violenza nella parte più viva e intima della vita di un individuo sospettato soltanto di essere indiziato di reato non si riesca a scoprire niente. Se non scopriamo niente in 45 giorni non vedo perchè dobbiamo continuare per tutta la vita; non dimentichiamo che la dizione del Senato era *sine die!* Pertanto un termine doveva pur essere fissato e abbiamo ritenuto che 45 giorni fosse un termine più che logico per quanto riguarda operazioni di questo genere. L'elevazione della punizione da tre a quattro anni obbedisce anche a questo criterio.

C'è poi la questione della dizione « giudice istruttore » o « pubblico ministero »; potrei cavarmela molto a buon mercato consigliando gli onorevoli senatori di andarlo a chiedere all'onorevole Assante che l'ha proposto alla Camera.

L U G N A N O . Così si finirà di dire che i comunisti si ripetono sempre allo stesso modo, che sono monotoni e via dicendo: questo dimostra che, invece, c'è varietà di atteggiamenti.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Invece no, senatore Lugnano, perchè essendo stato lo emendamento approvato anche col parere favorevole del Governo, io ne assumo tutte le responsabilità.

Senza voler, comunque, andare al di là delle intenzioni del proponente, evidentemente la distinzione è stata fatta perchè ci si riferiva al caso dell'istruttoria già aperta; in altri termini, se si tratta di istruttoria sommaria, ci rivolgeremo al Procuratore della Repubblica, se invece l'istruttoria è formale, ci rivolgeremo al giudice istruttore.

A questo punto il senatore Martinazzoli mi potrebbe dire: *quid juris* nel caso di indagini senza una istruttoria già aperta? È ovvio che ci si dovrà rivolgere al Procuratore della Repubblica, non mi pare che sia nemmeno il caso di sottolinearlo, anche se può essere utile ai fini dell'applicazione della legge voler precisare questo punto nel verbale.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Credo, invece, che sia opportuno sottolinearlo. Vorrei ricordare, però, che la mia obiezione non era poi così gratuita perchè alla Camera si è dimenticato che le operazioni erano fatte su due articoli, il 226 e il 229; basterebbe guardare i numeri per capipre che il 226 si riferisce soltanto all'attività degli uffici giudiziari, mentre la fase dell'istruttoria è regolata dall'articolo 229.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* E di questo mi pare già di aver dato atto.

Veniamo ora alle eccezioni di incostituzionalità. Intanto devo dire che, tranne un'affermazione molto precisa del senatore Mariani, non ci sono state dichiarazioni di convinzione di anticostituzionalità, ma sono stati manifestati soltanto dei dubbi e se dei costituzianalisti del calibro dei senatori Martinaz-

zoli e De Carolis hanno simili dubbi, sia concesso anche a me di averne. Mi sia concesso di pensare che non vi sia una così chiara ed aperta violazione della Costituzione da rendere certa, domani, l'invalidazione di questo punto da parte della Corte costituzionale; perchè se è vero che esistono alcune sentenze che implicitamente hanno espresso un convincimento diverso, è anche vero che la Costituzione parla soltanto di diritti inviolabili della difesa e non di diritti inviolabili delle altre parti processuali. Così come mi sento di concordare *in toto* col senatore Martinazzoli per quanto riguarda l'aticolo 3 — e quindi con la teoria della non applicabilità del *tempus regit actum* — e mi compiaccio con me stesso perchè una volta tanto siamo perfettamente d'accordo. Aggiungo anche che considero molto ipotetica l'eccezione d'incostituzionalità sollevata dal senatore Mariani a proposito dell'articolo 8.

Ci sarebbe poi da sorridere su alcune osservazioni fatte in ordine alla custodia affidata al Procuratore della Repubblica o altre osservazioni di minore entità; voglio precisare che la necessità per cui l'intercettazione deve avvenire nei locali della Procura anzichè negli impianti di pubblico servizio obbedisce a un invito tassativo rivoltoci dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, molto preoccupato della segretezza delle intercettazioni, perchè — così ha affermato quel Dicastero — l'impianto di pubblico servizio non può assicurare, almeno al cento per cento, la segretezza della comunicazione a causa del rilevante numero di persone che vi sono addette, mentre in una Procura della Repubblica la segretezza è assolutamente assicurata, sia per il luogo, sia per il personale preposto. Perchè si è detto « fin quando »? Perchè oggi le Procure della Repubblica, tranne qualcuna, non sono ancora attrezzate in questo senso, c'è però un impegno da parte della società statale che tratta i telefoni — ed è questo il motivo per cui non esiste l'indicazione di spesa — di attrezzare tutte le Procure della Repubblica, nel più breve tempo, dei mezzi necessari per poter effettuare le intercettazioni.

P E T R E L L A . Mi scusi, ma i collegamenti con le linee chi li controlla? La procura della Repubblica o gli uffici della SIP?

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Avviene tutto negli uffici della Procura della Repubblica.

P E T R E L L A . Se intercetto le comunicazioni dell'ufficio del cimitero municipale e non quelle che partono dall'ufficio per il quale è stata concessa l'autorizzazione, chi mi controlla? Signor Sottosegretario, ci sono diverse facce del problema!

P E N N A C C H I N I . *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Senatore Petrella, c'è un controllo da parte del personale della Procura e, in secondo luogo, c'è una cautela della legge per cui, se lei controllasse il cimitero, prenderebbe — e me ne dispiacerebbe molto — da uno a quattro anni di reclusione.

P E T R E L L A . Purtroppo sarò io ad essere condannato, non colui che ha messo o fatto mettere la spia telefonica!

Vorrei, alla fine, collegarmi a quanto molto oppurtunamente ha dichiarato il senatore De Carolis: stiamo per varare una delega per la riforma del Codice di procedura penale e non vi è dubbio che in quella sede dovremo esaminare anche gli argomenti che sono oggetto dell'attuale materia. In quell'occasione (a meno che non lo si voglia fare prima con una legge speciale) potremo apportare tutti i perfezionamenti che da più parti sono stati indicati.

Volere arrestare l'*iter* del presente disegno di legge, che costituisce una grande conquista di civiltà e democrazia, un adeguamento ai tempi moderni e soprattutto alle nazioni più progredite in questo settore, mi sembra esagerato, anche perchè le questioni qui sollevate non hanno finora assunto una importanza tale da giustificare un eventuale rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

Per queste considerazioni, nel ringraziare i componenti della Commissione, li prego vi-

vamente di volere confortare con il loro voto la presente proposta di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo ora all'esame di tali modificazioni.

Do lettura del primo e del secondo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

PARTE I

MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 1.

Dopo l'articolo 615 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 615-*bis*. — (*Interferenze illecite nella vita privata*). — Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, e punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I senatori Filetti e Mariani propongono il seguente emendamento: sostituire al primo comma la parola « quattro » con la parola « tre »

F I L E T T I . Ho già illustrato questo emendamento nel corso della discussione generale e non ho altro da aggiungere

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Filetti e Mariani.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo e il secondo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera.

(*Sono approvati*).

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

L'articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 617. — (*Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*). — Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Dopo l'articolo 617 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 617-*bis*. — (*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*). — Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo comma dell'articolo non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Art. 617-*ter*. — (*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*). — Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il quarto comma dell'articolo non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Dopo l'articolo 623 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 623-*bis*. — (*Comunicazioni e conversazioni non telegrafiche o telefoniche*). — Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche, si applicano a qualunque altra trasmissione di suoni, immagini od altri dati effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

I primi due commi dell'articolo 5 (già articolo 4) non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi sanno, l'articolo 5 propone di inserire, dopo l'articolo 226 del codice di procedura penale, gli articoli 226-*bis*, 226-*ter* e 226-*quater*.

Do lettura della prima parte del primo comma dell'articolo 226-*bis* nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Art. 226-*bis*. — (*Facoltà relative alle comunicazioni o conversazioni*). — Previa autorizzazione del magistrato, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate dall'articolo 219, possono impedire, interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche soltanto in caso di indagini relative ai seguenti reati:

1) delitti non colposi puniti con pena superiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione;

2) reati concernenti gli stupefacenti;

I numeri 3) e 4) non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 226-*bis* nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

5) reati di ingiurie, minacce, molestia e disturbo alla persona col mezzo del telefono.

I senatori Filetti e Mariani propongono il seguente emendamento: sostituire al n. 1) la parola « cinque » con la parola « tre ».

F I L E T T I . Non ho bisogno di illustrare questo emendamento perchè ne ho già parlato in sede di discussione generale.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Sono contrario a questo emendamento.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Filetti e Mariani.

(*Non è approvato*).

I senatori Filetti e Mariani propongono un altro emendamento: dopo il n. 1) aggiungere il n. 1-*bis*) del seguente tenore: « delitti di corruzione previsti dall'articolo 318 del codice penale ».

A mio giudizio questo emendamento non è proponibile, perchè non è correlato strettamente con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

M A R I A N I . Non è proponibile perchè è stato respinto il precedente emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 226-*bis* nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 226-*bis* nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

La stessa disposizione si applica alle comunicazioni e conversazioni previste dall'articolo 623-*bis* del codice penale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 226-*bis* nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Non è consentita, in ogni caso, l'intercettazione delle conversazioni e comunicazioni dei difensori, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, aventi per oggetto i procedimenti nei quali esercitano le rispettive attività ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

La Camera dei deputati ha soppresso l'ultimo comma dell'articolo 226-*bis*.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 226-*ter* nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Art. 226-*ter*. — (*Autorizzazione all'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni*). — L'autorizzazione prevista nel precedente articolo è disposta con decreto motivato del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore del luogo dove sono in corso le indagini, solo quando vi siano seri e concreti indizi di reato, da indicarsi specificamente nel decreto, oppure sussista effettiva necessità nei confronti dell'indiziato di limitare la libertà delle comunicazioni ai fini dell'acquisizione di prove, non altrimenti conseguibili, per l'accertamento del fatto per cui si procede.

I senatori Filetti e Mariani propongono il seguente emendamento: sopprimere le parole « non altrimenti conseguibili ».

F I L E T T I . Ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 226-*ter* nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 226-*ter* nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il decreto deve indicare le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata, solo per due volte, con ordinanza, per periodi successivi di quindici giorni, ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica e dettagliata motivazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 226-*ter* nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I decreti e le ordinanze che dispongono le intercettazioni sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro riservato presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore, e di essi viene trasmessa copia al procuratore generale presso la corte di appello.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del quarto comma dell'articolo 226-*ter* nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Delle intercettazioni eseguite viene fatta annotazione in apposito pubblico registro ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 226-*quater* nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Art. 226-*quater*. — (*Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni*). — Le operazioni di cui all'articolo 226-*bis* devono essere effettuate esclusivamente presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dei commi terzo, quarto e quinto nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate e, se necessario, raccolte in un involucro sul quale è indicato il numero delle custodie nonchè il numero dell'apparecchio controllato.

I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica od al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni.

I processi verbali delle attività previste nei capoversi precedenti, con allegate le registrazioni, debbono essere depositati in cancelleria o in segreteria entro cinque giorni dal compimento delle stesse, rimanendovi per il tempo fissato dal magistrato.

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(*Sono approvati*).

Do lettura dei commi sesto, settimo, ottavo e nono aggiunti dalla Camera dei deputati:

Ai soli difensori degli indiziati o imputati è comunicato, immediatamente, l'avviso

che entro il termine fissato ai sensi del capoverso precedente essi hanno facoltà di esaminare gli atti e le registrazioni.

Dopo le comunicazioni previste nel capoverso precedente, il magistrato procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonchè dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullità o estranei ai fini istruttori, provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni.

Le notizie contenute nelle predette registrazioni e verbali non possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte.

Il magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate. I difensori possono estrarne copia con trasposizione su nastro magnetico o su disco ».

I senatori Filetti e Mariani propongono il seguente emendamento: nel sesto comma dell'articolo 226-*quater* abolire la parola « soli » e dopo la parola « imputati » aggiungere: « e delle altre parti ».

M A R I A N I . Noi sosteniamo che l'avviso non debba essere comunicato ai soli difensori degli indiziati o imputati, ma anche alle altre parti, specialmente se queste si sono costituite parte civile, perchè il principio sancito dalla Costituzione è che vengano tutelate tutte le parti che intervengono nel processo.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* In ordine a questo emendamento mi rimetto alla Commissione.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ho già dichiarato di essere contrario nel corso del mio intervento.

P R E S I D E N T E Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento al sesto comma dell'articolo 226-*quater* proposto dai senatori Filetti e Mariani.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti i commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 226-*quater* aggiunti dalla Camera dei deputati.

(*Sono approvati*).

Do lettura dell'articolo 226-*quinquies* aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Art. 226-*quinquies*. — (*Divieto di utilizzazione delle intercettazioni illecite*). — A pena di nullità insanabile e da rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento non si può tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformità dalle prescrizioni in essa stabilite, nonchè delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-*bis* del codice penale ».

I senatori Filetti e Mariani propongono di sopprimere l'intero articolo.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Sono contrario a questo emendamento.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Staoto per la grazia e giustizia.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè non sono stati presentati sull'articolo 226-*quinquies* aggiunto dalla Camera dei deputati, altri emendamenti oltre quello soppressivo proposto dai senatori Filetti e Mariani, metto ai voti il suddetto articolo 226-*quinquies*.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Do lettura del primo e del secondo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

L'articolo 339 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 339. — (*Accesso agli uffici telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione*). —

Quando procede per uno dei reati indicati all'articolo 226-*bis*, il giudice, con decreto motivato secondo quanto previsto dall'articolo 226-*ter*, può disporre, per assumere informazioni, intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, l'accesso agli uffici od impianti telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione indicati nella prima parte dell'articolo 226-*quater*.

Il magistrato procede personalmente alle operazioni, ovvero vi delega un ufficiale di polizia giudiziaria.

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(*Sono approvati*).

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

Dopo il secondo capoverso dell'articolo 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Si procede a porte chiuse alla lettura dei processi verbali contenenti la trascrizione delle intercettazioni o all'ascolto delle registrazioni delle medesime quando la lettura o l'ascolto possono ledere il diritto alla riservatezza di soggetti estranei alla causa ovvero, relativamente a fatti estranei al processo, il diritto delle parti private alla riservatezza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8 aggiunto dalla Camera dei deputati:

PARTE II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

Le disposizioni dell'articolo 226-*quinquies* del codice di procedura penale si applicano anche alle intercettazioni, notizie ed immagini raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I senatori Filetti e Mariani propongono di sopprimere l'intero articolo.

F I L E T T I . Abbiamo già illustrato le ragioni di questo emendamento.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alla Commissione*. Per questo emendamento mi rimetto alla Commissione.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati, sull'articolo 8, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti l'articolo 8 stesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9 (articolo 7 nel testo già approvato dal Senato) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'interno, e con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con propri decreti alla elencazione degli apparecchi o strumenti e delle parti di apparecchi o strumenti, idonei in modo non equivoco ad operare le riprese di immagini o le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di cui agli articoli 615-*bis* e 617 del codice penale.

Per gli apparecchi e strumenti di dotazione delle forze armate e delle forze di polizia provvedono i Ministri competenti.

Chiunque, senza licenza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da concedersi sentito il parere del Ministro dell'interno, fabbrica, importa, acquista, vende, trasporta, noleggia od in qualsiasi altro modo mette in circolazione gli apparecchi o strumenti indicati nei precedenti commi, o parti di essi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

Il procuratore della Repubblica è responsabile della custodia degli apparati e strumenti di intercettazione telefonica e telegrafica installati presso la procura della Repubblica.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

L'articolo 11 (articolo 8 nel testo già approvato dal Senato) non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

P E T R E L L A . Non vi è dubbio che il disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare pone dei problemi al legislatore delegato che dovrà affrontare la riforma del codice di procedura penale. Egli, infatti, dovrà riflettere su alcuni princìpi oggi affermati; ed è con questa raccomandazione che io darò voto favorevole all'approvazione del provvedimento.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Posso dare al senatore Petrella la più ampia assicurazione che le sue raccomandazioni saranno tenute nella dovuta considerazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 19,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT FRANCO BATTOCCHIO